

(estratto da D.G.R. n. 540/2024, Allegato A, paragrafo 7 Esoneri)

7. Esoneri

A decorrere dalla data di pubblicazione delle presenti linee di indirizzo, i titoli di studio sotto riportati soddisfano il requisito del possesso dell'attestato di formazione in relazione al percorso formativo dovuto, come indicato nella tabella seguente:

Tabella 4 : Titoli utili ai fini dell'esonero dei moduli formativi

Titolo di studio o di qualifica professional	Moduli formativi		
	Modulo A MAA	Modulo B o U.F. 1 del Modulo C	Modulo C U.F. 2
Diploma / qualifiche professionali			
Diploma professionale in servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera o qualifica professionale conseguita in percorsi triennali/quadriennali (IeFP) nel cui curriculum di studi siano presenti contenuti previsti dai sopraindicati moduli A e B.	X	X	
Diploma di perito agrario/diploma rilasciato dagli Istituti Tecnici – “Agraria, agroalimentare e agroindustria”	X	X	
Diploma di Perito industriale ad indirizzo tecnologico alimentare	X	X	
Qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)	X		
Diploma di Laurea o titolo equipollente	Modulo A MAA	Modulo B o UF 1 del Modulo C	Modulo C Unità formativa 2
Medicina e Chirurgia	X	X	
Medicina e Chirurgia + specializzazione in Igiene e medicina preventiva	X	X	X
Medicina Veterinaria	X	X	X
Scienze biologiche	X	X	
Biotecnologie	X	X	
Scienze della nutrizione umana	X	X	X
Farmacia	X	X	
Chimica	X	X	
Tecniche della Prevenzione	X	X	X
Scienze e Tecnologie alimentari	X	X	X
Dietistica	X	X	
Agraria	X	X	
Scienze e Tecnologia delle produzioni animali	X	X	X
Ingegneria delle industrie alimentari	X	X	
Assistenza sanitaria (triennale)	X		
Altro			
Attestato di frequenza in esito al percorso formativo per l'accesso all'attività di commercio alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande (SAB).	X	X	X

I soggetti in possesso dei titoli sopra indicati sono esonerati dai relativi moduli formativi ma non dall'aggiornamento, ad eccezione dei professionisti sanitari con obbligo di partecipazione ad eventi formativi E.C.M

Ai fini dell'esonero dall'obbligo del percorso formativo, altri titoli di studio/qualifiche professionali potranno essere valutati dalle Aziende UU.SS.LL, in qualità di autorità competenti in materia di sicurezza alimentare, qualora dall'esame della documentazione attestante il percorso formativo risulti il superamento di esami su

argomenti afferenti ai rischi connessi al consumo di alimenti, e, per quanto riguarda l'esonero dal modulo C, argomenti riguardanti la legislazione alimentare. Il Dipartimento di Prevenzione medesimo, nel caso consideri assolto il requisito formativo, rilascerà una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di formazione.

E' fatto salvo l'esonero dall'obbligo formativo acquisito dai soggetti alimentaristi ai sensi delle previgenti disposizioni regionali, nel periodo antecedente all'entrata in vigore delle presenti linee di indirizzo.